



# COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N°90	Data 17-11-2021
------	-----------------

**OGGETTO:** **Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) a carico delle utenze non domestiche per l'anno 2021 - Parziale rettifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 15.09.2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **17:00**, nella sede Comunale di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA in qualità di SINDACO

<b>CARTA GIOVANNI ANTONIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SORO GIUSEPPE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CARBONI DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>FRAU GABRIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: Giuseppe Manca con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.

Il SINDACO Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 96 del 11.11.2021;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - dall'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che: "È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.", recante l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni soprarichiamate, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019, n. 160, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO, l'articolo 1 comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); .....",;

VISTE le disposizioni in materia di TARI dettate dall'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.09.2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30.06.2021 recante "Validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti relativo all'anno 2021 ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii.";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.06.2021 recante l'approvazione per l'anno 2021 delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e l'approvazione per l'anno 2021 di agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il quale stabilisce, al comma 2, che il Comune determina annualmente, con apposita deliberazione, le scadenze per il pagamento del tributo, prevedendo, in ogni caso, almeno n. 2 rate e la possibilità del versamento in unica soluzione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 15.09.2021 con la quale è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 avvenga in unica soluzione entro il 04.12.2021 ovvero, in alternativa, in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

- rata n. 1: entro il 31.10.2021
- rata n. 2: entro il 30.11.2021
- rata n. 3: entro il 16.12.2021

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 25 in data 30.06.2021, ha disposto di riconoscere per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell'articolo 17 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 determinate secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 15.09.2021 con la quale è stato determinato nella misura complessiva di Euro 14.451,38 l'importo delle risorse disponibili per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 riconosciute con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.06.2021 ed è stato approvato lo schema di bando per la concessione delle stesse agevolazioni;

PRESO ATTO che con Determinazione della Responsabile del Settore I n. 215/64 in data 17.09.2021 è stato approvato, in conformità allo schema approvato dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 76 in data 15.09.2021, il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è stata disposta la pubblicazione del medesimo bando, fino alla data di scadenza fissata "entro le ore 23:59 del giorno 6 ottobre 2021", all'albo pretorio on line del Comune e nella Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità", del sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.bonnanaro.ss.it](http://www.comune.bonnanaro.ss.it);

VISTO l'articolo 7 del bando per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale prevede che "Qualora i tempi necessari per la conclusione dell'istruttoria e per la formazione dell'elenco definitivo dei beneficiari siano incompatibili con l'applicazione delle scadenze di versamento deliberate per la totalità degli utenti, la Giunta Comunale si riserva di modificare, con specifico provvedimento, il numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI 2021 per le utenze non domestiche.";

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 17-11-2021 Comune di Bonnanaro

PRESO ATTO che con Determinazione della Responsabile del Settore I n. 290/87 in data 09.11.2021 è stato approvato l'elenco definitivo dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al suddetto bando;

CONSIDERATO che i tempi necessari per la conclusione dell'istruttoria e per la formazione dell'elenco definitivo dei beneficiari non rendono possibile l'applicazione alle utenze non domestiche delle scadenze di versamento della TARI 2021 deliberate per la totalità degli utenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di modificare, le scadenze di versamento della TARI 2021 per le utenze non domestiche rispetto a quelle determinate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 15.09.2021;

CONSIDERATO che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il versamento del tributo, al fine di consentire l'introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio rifiuti;

RITENUTO di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) a carico delle utenze non domestiche per l'anno 2021 avvenga in unica soluzione entro il 16.12.2021 ovvero, in alternativa, in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

- rata n. 1: entro il 16.12.2021
- rata n. 2: entro il 16.01.2022
- rata n. 3: entro il 16.02.2022

DI DARE ATTO che i termini di pagamento che cadono in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 05.03.2021;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2021, e le successive variazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 17-11-2021 Comune di Bonnanaro

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che i tempi necessari per la conclusione dell'istruttoria e per la formazione dell'elenco definitivo dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie sulla TARI 2021 per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al bando approvato con Determinazione della Responsabile del Settore I n. 215/64 in data 17.09.2021 non rendono possibile l'applicazione alle utenze non domestiche delle scadenze di versamento della TARI 2021 determinate per la totalità degli utenti con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 15.09.2021.
2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e dell'articolo 7 del bando per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) a carico delle utenze non domestiche per l'anno 2021 avvenga in unica soluzione entro il 16.12.2021 ovvero, in alternativa, in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:
  - rata n. 1: entro il 16.12.2021
  - rata n. 2: entro il 16.01.2022
  - rata n. 3: entro il 16.02.2022
3. Di dare atto che i termini di pagamento che cadono in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo.

### **Dichiara**

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

SINDACO  
F.to Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuseppe Manca

---

**II RESPONSABILE DEL SETTORE**

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

**Favorevole**

11-11-2021

**Il Responsabile del Settore**

F.to MARIANTONIETTA VARGIU

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere

**Favorevole**

11-11-2021

**Il Responsabile del Settore**

F.to MARIANTONIETTA VARGIU

---

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Giuseppe Manca

BONNANARO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amm.ne digitale" (D.lgs. 82/2005).